Ulteriori disposizioni in merito alla conclusione dell'anno scolastico 2019/2020

Possibilità di reiscrizione degli studenti con disabilità al medesimo anno di corso frequentato nell'a. s. 2019/2020 nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie
Delibera n. 862 del 25/06/2020

Ulteriori disposizioni in merito alla conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 - possibilità di reiscrizione degli studenti con disabilità al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 862 Prot. n. 18/2020-D
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Ulteriori disposizioni in merito alla conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 - possibilità di reiscrizione degli studenti con disabilità al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie.
Il giorno 25 Giugno 2020 ad ore 08:50 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI
Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2020-D335-00031

Il relatore comunica:
Con il decreto legge 8 aprile 2020 n. 22 "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato" è stato demandato al Ministro dell'Istruzione, con successive ordinanze ministeriali, di adottare specifiche misure sulla valutazione degli studenti e delle studentesse e sullo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, definendo altresì le strategie e le modalità
dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020
nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria.
Con deliberazione n. 567 di data 30 aprile 2020, la Giunta provinciale ha confermato le indicazioni per la gestione delle attività didattiche già impartite e ha approvato ulteriori indicazioni in materia di attivazione

della didattica a distanza, di valutazione degli apprendimenti e della capacità
relazionale.
Con specifica previsione di legge, segnatamente l'articolo 38 Legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020 - "Disposizioni per la conclusione dell'anno scolastico 2019-2020 e per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 e proroga delle graduatorie d'istituto", la Provincia autonoma di Trento,
considerata la particolarità e l'eccezionalità della fase conclusiva dell'anno scolastico in corso, ha disposto che -per ciò che afferisce alla valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti e delle studentesse e lo svolgimento degli Esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020- debba trovare applicazione, per quanto compatibile, la disciplina prevista a livello nazionale, demandando alla Giunta provinciale di stabilire con propria deliberazione la disciplina di compatibilità e raccordo con quanto previsto dalle disposizioni provinciali di cui all'articolo 59 e 60
comma 1 L.P. 7 agosto 2006 n. 5 e dai regolamenti attuativi.
In data 16 maggio 2020 il Ministero dell'istruzione ha emesso l'O.M. n. 9 concernente l'Esame di Stato del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019-2020, l'O.M. n. 10 concernente l'Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019-2020 e l'O.M. n. 11
recante la "Valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019-2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti".
Quest'ultima ordinanza composta di dieci articoli ha recato specifiche disposizioni e misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli studenti e delle studentesse frequentanti le classi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019-2020 e sulle strategie e modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 22.
L'articolo 9 di tale ordinanza ne ha esteso l'applicazione anche alla Provincia autonoma di Trento, salvaguardandone tuttavia le competenze in materia, secondo lo Statuto e relative norme di attuazione.
Con la deliberazione n. 691 del 22 maggio 2020 la Giunta provinciale ha declinato, anche in parziale deroga alle previsioni regolamentari provinciali, le modalità e i criteri della valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti e delle studentesse delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del Trentino, in coerenza con la disciplina speciale emanata per il sistema nazionale per l'anno 2019/2020 in forza dell'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020
prevista dal decreto legge 8 aprile 2020 n. 22, per quanto compatibile e statuendo il necessario raccordo in rapporto alla disciplina provinciale.

La delineata valutazione degli studenti e delle studentesse, pur richiamando i principi sanciti dalle disposizioni normative e regolamentari in essere, prevede tuttavia deroghe, stabilendo di norma l'ammissione degli studenti e delle studentesse del primo e del secondo ciclo di istruzione alla classe successiva e disponendo il recupero delle eventuali valutazioni non sufficienti, in modalità di didattica ordinaria, sulla base di un piano di apprendimento individualizzato da allegare al documento di valutazione nel quale sono indicati, per ciascuna disciplina/insegnamento, gli obiettivi di apprendimento da conseguire ai fini di una proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
In relazione alla valutazione degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali, la predetta deliberazione ha previsto l'applicazione dell'articolo 5 dell'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020
"Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali", pur riformulandolo, anche in epigrafe, con specifico riferimento alle categorie previste dai D.P.P. 8
maggio 2008 n. 17-124 Leg (Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, articolo 74 L.P. 7 agosto 2006) e D.P.P. 27 marzo 2008 n. 8-115 Leg.
(Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale).
Successivamente la legge 6 giugno 2020, n. 41 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, ha previsto all'articolo 1, comma 4-ter che "limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di

classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l'opportunità di consentire la reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato".
La disposizione approvata in sede di conversione dal Parlamento, pur restando ferma la deroga alla normativa ordinamentale che dispone di norma il superamento del corrente anno scolastico per tutti gli alunni e le alunne delle classi intermedie, consente, nel suo esclusivo interesse, la reiscrizione al medesimo anno di corso, della studentessa/dello studente con disabilità che, pur ammessa/o alla classe successiva, abbia concluso l'anno scolastico con valutazioni negative degli apprendimenti e delle autonomie, come previsti dal Piano educativo individualizzato, derivanti da qualsiasi causa personale o ambientale, connessa o non connessa all'emergenza COVID-19; ciò consente,
limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia stabiliti nel Piano educativo individualizzato, in presenza di richiesta della famiglia ed acquisiti i pareri del consiglio di classe e delle figure professionali specifiche di riferimento che supportano la studentessa/lo studente nel percorso educativo, di superare le disposizioni determinate dalla prevista ammissione alla classe successiva per tutti gli studenti e le studentesse a seguito dell'emergenza COVID-19, definita nell'OM n. 11
del 16 maggio 2020, qualora non funzionali alla realizzazione del progetto di inclusione degli studenti e delle studentesse con disabilità.
Il Ministero dell'Istruzione è intervenuto al fine di consentire un'interpretazione univoca con nota n. 1068 del 17 giugno 2020 con la quale precisa che la disposizione di cui all'art. 1 c. 4 ter L.41/2020 si applica anche nel caso in cui la studentessa/lo studente con disabilità abbia sostenuto con prova non equipollente l'Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione conseguendo l'attestato di credito formativo.

Si ritiene pertanto opportuno ai sensi dell'art. 38 della L.P. 3 del 13 maggio 2020, recepire nell'alveo delle disposizioni in merito alla conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e della valutazione finale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti e delle studentesse di cui all'allegato A) della deliberazione n. 691 del 22 maggio 2020, la disposizione di cui all'art. 1
comma 4 ter del decreto legge 8 aprile 2020 n. 22 come modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2020 n. 41, operando il necessario raccordo alla luce di quanto previsto dall'art. 74 della Legge 7 agosto 2006 n. 5 e del DPP 8 maggio 2008 n. 17-124 Leg (Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, art. 74 L.P. 7 agosto 2006
n.5);
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405;
- vista la Legge provinciale legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";
- visto il DPP 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg. "Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124 Leg "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, art. 74
L.P. 7 agosto 2006 n.5";
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg "Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra

percorsi del secondo ciclo";
- visto il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato";
- vista la Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 in particolare l'articolo 38;
- vista l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione 16 maggio 2020, n. 11;
- vista la Delibera della Giunta provinciale 22 maggio 2020, n. 691;
- vista la Legge 6 giugno 2020, n. 41 di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22;
- vista la Nota del Ministero dell'istruzione 17 giugno 2020, n. 1068
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge d e l i b e r a per le motivazioni espresse in premessa,
1. di stabilire che, ad integrazione di quanto precedentemente disposto nell'allegato A) alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 691 del 22 maggio 2020, che reca specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli studenti e delle studentesse frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020 e RIFERIMENTO : 2020-D335-00031

sulle strategie e modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti,
limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici - sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, acquisiti i pareri del consiglio di classe, delle figure professionali specifiche di riferimento che supportano la studentessa/lo studente nel percorso educativo- valutano l'opportunità di consentire la reiscrizione dell'alunna/alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia stabiliti nel Piano educativo individualizzato.
2. di prevedere che le medesime disposizioni si applicano per le studentesse e gli studenti ammessi all'Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione che conseguono l'attestato di credito formativo, in tal caso il Dirigente scolastico acquisisce, in luogo del parere del consiglio di classe, quello della sottocommissione dell'Esame di Stato del secondo ciclo, fermo restando la necessità di acquisire i restanti pareri e documentazione di cui al punto 1;
3. di dare atto che le disposizioni non si applicano per le studentesse e gli studenti che sostengono l'Esame di Stato nel primo e nel secondo ciclo nel rispetto delle specifiche competenze del consiglio di classe del primo ciclo e della sottocommissione d'esame del secondo ciclo in ordine al superamento dell'Esame di Stato e al conseguimento del diploma;
4. di prevedere in analogia a quanto disposto dall'art. 1 c. 4 bis della Legge n. 41 del 6 giugno 2020 che docenti, educatori e specialisti di cui al punto 1. si riuniscono in videoconferenza;
5. di demandare alla competente struttura provinciale in materia di istruzione il compito di emanare eventuali istruzioni applicative ed operative di dettaglio, laddove necessarie;
6. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.
RIFERIMENTO : 2020-D335-00031

Adunanza chiusa ad ore 10:10
Verbale letto, approvato e sottoscritto.